COMUNE DI IVANO FRACENA

STATUTO

TITOLO I. I PRINCIPI

1. IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1) Il Comune di Ivano Fracena è costituito dai territori e dalle Comunità di: Ivano - Fracena

- 2) Nessuna delle due Comunità si erige a capoluogo. Il municipio è posto fra le due frazioni. In esso hanno sede gli organi e gli uffici Comunali.
- 3) Lo stemma del Comune prende spunto da due elementi concreti e precisamente: dal monte Lefre, unica montagna del comune e dal castello di Ivano, maestoso complesso medioevale che domina la Valsugana inferiore.

2. PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

- 1) Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 2) Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni

- espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
- 3) Promuove e tutela la vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
- 4) In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
- 5) Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
- 6) Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
- 7) Promuove l'equilibrato assetto del territorio; favorisce la soluzione del bisogno

- abitativo; favorisce una organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
- 8) Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
- 9) Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
- 10) Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nelle città convivono.
- 11) Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni

culturali statali, regionali, provinciali e locali.

- 12) Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
- 13) Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
- 14) L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
- 15) Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.
- 16) Favorisce la collaborazione con gli altri Enti Locali della zona.

3. INFORMAZIONI DEI CITTADINI

- 1) Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli Enti ed aziende dipendenti.
- 2) L'informazione sull'attività del Comune può essere effettuata mediante gli uffici comunali con una pubblicazione semestrale di un bollettino comunale.

TITOLO II. GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I. CONSIGLIO COMUNALE

4. FUNZIONI

- 1) Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico amministrativo.
- Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dello Statuto.
- 3) Nell'esercizio del controllo politico amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza

dell'attività amministrativa con i principi affermati dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

- 4) Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
- 5) Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione.
- 6) Il consiglio può altresì esprimere direttive per l' adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all' amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
- 7) Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell' esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio prende atto dell' incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
- 8) Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi dell'attività del Revisore dei conti.

5. CONSIGLIERI

- 1) I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2) Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- 3) Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
- 4) Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.

- 5) Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consigli, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
- 6) Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
- 7) Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto. Il Consiglio ne prende atto nella prima adunanza successiva.
- 8) I Consiglieri decadono dalle loro funzioni nei casi previsti dalle vigenti normative regionali in materia.
- 9) Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza nella misura del 20 % del limite massimo. In ogni caso sarà contenuta nel limite massimo previsto dalla Legge.

6. CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

- 1) Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
- 2) Nella formulazione dell'ordine del giorno. è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
- 3) Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 4) Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5) Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli

- atti relativi agli argomenti da trattare.
- 6) Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
- 7) Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
- 8) Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
- 9) Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto e se richiesto l'obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
- 10) Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché diri-

genti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati dalla predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

- 11) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
- 12) Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

7. INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

- 1) L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
- 2) Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consi-

- liari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
- 3) Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
- 4) Ai fini della determinazione del numero legale si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare.
- 5) Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese: Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
- 6) In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

8. NOMINE CONSILIARI

- 1) Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.
- 2) Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.
- 3) Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica con voto palese o con votazione a schede segrete in caso di richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri presenti, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.
- 4) In ogni Commissione comunale è prevista la presenza di un rappresentante nominato

dalla minoranza.

Capo II. SINDACO E GIUNTA COMUNALE

9. SINDACO

- 1) Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
- 2) Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.
- 3) Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
- 4) Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla

- della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
- 5) Il Sindaco nomina il Vice Sindaco tra gli assessori e lo comunica al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa

10. FUNZIONI

- 1) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni
- 2) Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori.
- Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

- 4) Con il concorso degli Assessori, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
- 5) Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
- 6) Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
- 7) Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge o lo statuto non attribuiscano alla competenza della Giunta, del segretario o dei dirigenti.

- 8) Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
- 9) Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 10) Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

11. DELEGHE

- 1) Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
- Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
- 3) Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella

prima adunanza successiva.

12. POTERI SOSTITUTIVI

 Qualora una assoluta urgenza lo esiga, il Sindaco può adottare i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva di Giunta e comunque non oltre il decimo giorno, a pena di decadenza.

13. VICE SINDACO

1) In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco.

2) Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

14. GIUNTA COMUNALE

- La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
- 2) Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori, dei quali uno ricopre la carica di Vice Sindaco.
- 3) Il Sindaco può eleggere Assessori, in numero massimo di 2, cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale in possesso di comprovati requisiti di prestigio, professionalità e competenze tecniche ed amministrative.

15. COMPETENZE

- 1) Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al segretario.
- 2) Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
- Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

16. FUNZIONAMENTO

- 1) La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
- 2) La Giunta è regolarmente costituita con la presenza di numero tre Assessori; le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti, con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la Legge.
- 3) Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; vi possono partecipare però, su invito, per essere consultati su particolari afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti e chiunque possa fornire elementi utili alle deliberazioni.

17. ASSESSORI

1) Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della

potestà collegiale della Giunta.

- 2) Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
- 3) Esercitano le funzioni eventualmente delegate dal Sindaco.
- 4) Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

TITOLO III. L'ORGANIZZAZIONE.

Capo I. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

18. PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- 1) L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Perseque la massima efficienza e qualità dei servizi. muovendo dai bisogni della comunità, costantemente indagandoli in modo partecipato, e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
- 2) Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi, dello statuto e degli accordi sindacali, definisce : a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;

- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'addestramento professionale;
- h) trattamento economico.

19. RAPPORTI CON IL PERSONALE

1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

- 2) Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
- 3) Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

Capo II. FUNZIONE DIRETTIVA

20. FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

 Le funzioni dei responsabili dei servizi si caratterizza per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per

- il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare e guidare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.
- 2) I responsabili dei servizi partecipano alla individuazione degli obiettivi con attività istruttoria, di analisi e di proposta. Sono titolari dell'attività di gestione dell'ente e ad essi spetta la direzione delle strutture organizzative, secondo il principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo degli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa dei responsabili dei servizi.
- 3) I responsabili dei servizi utilizzano le risorse finanziarie risultanti dagli impegni di spesa, la dotazione di personale assegnato e i supporti tecnici necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 4) Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, sono autonomi e responsabili nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura diretta, nella gestione delle risorse assegnate, nell'acquisizione dei beni

strumentali necessari.

5) Con regolamento è dettata ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

21. SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune ed è capo del personale.

Nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, il Segretario comunale ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo svolgendo funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento e direzione complessiva, vigilanza a garanzia del buon andamento del Comune al fine di realizzare l'efficacia,

l'economicità e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

nell'ambito delle competenze di Legge, esercita le proprie funzioni osservando i criteri dettati dallo Statuto ed avvalendosi degli uffici e dei servizi in base agli indirizzi del Consiglio comunale in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

Il Segretario comunale, salve le competenze previste dalla Legge e attribuite dal presente Statuto, sovraintende e coordina l'attività dei responsabili d'ufficio. Per la realizzazione degli obbiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi con responsabilità di risultato.

In particolare:

- 1) Partecipa alla riunione del Consiglio e della Giunta, e ne redige i verbali;
- 2) Esprime parere di legittimità sulle proposta di deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- 3) Provvede per la pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo;
- 4) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
- 5) Cura le procedure attuative delle deliberazioni e degli altri provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti;
- 6) Provvede agli atti di gestione del personale individuati dal regolamento;
- 7) Solleva contestazioni di addebiti ed adotta le sanzioni della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;
- 8) Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento,
- 9) Roga, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla Legge. Sempre che non sia incaricato dalle funzioni di Ufficiale rogante, presiede le Commissioni di gara e stipula i contratti;
- 10) Presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per l'assunzione di personale.

TITOLO IV. I SERVIZI PUBBLICI

22. PRINCIPI

- 1) I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
- 2) Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
- 3) Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di auto organizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro

- associazioni sulla gestione del servizio.
- 4) Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazione del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fine di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.
- 5) In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

23. FORME DELLA GESTIONE

1) I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale,

mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

2) La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

TITOLO V. LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

24. PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

- 1) Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
- 2) In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

25. CONVENZIONI

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
- 2) Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
- 3) Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

26. CONSORZI

- 1) Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggior efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
- 2) L'adesione al Consorzio è deliberato dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
- Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice sindaco o, in caso di impossibilità di questi un altro componente della Giunta.
- 4) Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

27. UNIONE DEI COMUNI

- 1) Il Comune può dar vita ad una Unione con altri comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l' obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
- 2) In vista della costituzione dell' Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
- 3) In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI. LA PARTECIPAZIONE

28. PARTECIPAZIONE POPOLARE

- 1) Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Il Comune assicura e valorizza le autonome forme associative rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonchè le associazioni culturali educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

29. CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

1) Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e

- materie di competenza locale.
- 2) Con i referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
- 3) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, ne su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.
- 4) Possono richiedere il referendum:
 - il 20% degli elettori per il Consiglio comunale.
- 5) Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale con maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati.
- 6) Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere comunque la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale di fiducia del Comune, dal Difensore civico e dal Segretario comunale.
- 7) Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

8) Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

30. PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- 1) Gli elettori del Comune, in numero di almeno 30 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
- 2) Il Sindaco trasmette le proposte entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 3) L'organo competente, sente i rappresentanti dei proponenti entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta.
- 4) Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del

provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

31. DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune.
- 2) All'inizio di ogni mandato, il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla Legge.

TITOLO VII. I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

32. ACCESSO DEI CITTADINI

- 1) Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.
- 2) Il regolamento disciplina le modalità per la visione e per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza e la massima semplicità delle procedure, senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per il richiedente.
- 3) Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

TITOLO VIII. LA GESTIONE FINANZIARIA

33. CRITERI GENERALI

- 1) La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite nell'ambito delle leggi.
- 2) Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
- 3) Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
- 4) Nella determinazione delle tariffe dei servizi il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

34. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1) La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

35. FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI

- 1) Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
- 2) Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3) Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.